

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2018 -2020

INDICE

Valutazione dei crediti e determinazione dei fondi rischi	Pag. 3
Risultato amministrazione presunto con analisi degli accantonamenti fatti per l'avanzo libero e vincolato	Pag. 5
Piano investimenti con dettaglio delle fonti di finanziamento	Pag. 6
Contratti relativi a strumenti di finanza derivata	Pag. 8
Elenco dei propri enti ed organismi partecipati	Pag. 8
Altre informazioni riguardanti le previsioni richieste dalle leggi o necessarie per l'interpretazione del bilancio	Pag. 9

VALUTAZIONE DEI CREDITI E DETERMINAZIONE DEI FONDI RISCHI

Per i crediti di dubbia e difficile esazione è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Fondo rischi” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento dell’esigibilità negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). In base ai nuovi principi contabili la media applicata è la media semplice.

La percentuale accantonata al fondo per l’anno 2018 è pari al 100% nonostante che la norma prevedesse un accantonamento pari almeno al 75% dello stesso. Il fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluirà nel risultato di amministrazione come quota vincolata. Anche per il 2018 le regole sul pareggio di bilancio prevedono che le quote relative ai fondi crediti di dubbia esigibilità e altri fondi rischi siano escluse dalle spese finali ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i..

Si riporta qui di seguito la tabella della composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all’esercizio 2018 inserito nella missione 20 “Fondi e accantonamenti” programma 2 “Fondo crediti di dubbia esigibilità” al cap. 64991 per un importo pari a € 143.502,00.

Si precisa che anche per gli esercizi 2019 e 2020 l’Ente ha stanziato in bilancio il 100% del fondo nonostante la normativa preveda di accantonare rispettivamente l’85% e il 95% dell’accantonamento.

Per quanto riguarda il **fondo rischi ruoli emessi** l’Ente ha ritenuto di stanziare, nell’esercizio 2018, l’importo di € 222.614,24 a garanzia dell’eventuale mancata riscossione dell’importo complessivo di € 373.888,83;

Fondo rischi società partecipate:

L’Ente non disponendo di dati aggiornati con i risultati d’esercizio 2017 delle società partecipate, ha ritenuto opportuno confermare i dati aggiornati al consuntivo 2016, stanziando sul capitolo 64995/0 un importo pari a €19.241,00 (missione 20 programma 3). L’ente si riserva di aggiornare tale fondo non appena sarà in possesso dei dati aggiornati con apposita variazione di bilancio. Si riporta qui di seguito la tabella con dettaglio del calcolo:

Società partecipata	% quota	risultato esercizio 2013	risultato esercizio 2014	risultato esercizio 2015	risultato medio 2013/2015	media migliorata del 50%	risultato esercizio 2016	accan.to di bilancio pro-quota
Valore immobiliare s.r.l.	100,00%	-261.946	-244.037	-443.672	-316.552	-158.276	-952.484	476.242 *
Società aeroportuale "Fanum Fortunae" s.r.l.	16,33%	-59	-119	-106.829	-35.669	-17.835	-136.121	11.114
Aerdorica S.p.a.	0,05%	-12.070.717	-2.931.741	-13.074.236	-9.358.898	-4.679.449	-2.572.913	643
Sil Appennino Centrale S.c.a.r.l	11,49%	50.360	-41	-21.757	9.521	4.760	-24.525	1.409
Convention Bureau Terre Ducali S.c.r.l	3,25%	-39.720	-20.255	1.679	-19.432	-9.716	1.351	0
Flaminia Cesano s.r.l.	29,00%	1.764	1.311	-7.082	-1.336	-668	-40.311	5.845
Consorzio navale marchigiano a.r.l. in liquidazione	6,42%	-100.525	-12.835	10.377	-34.328	-17.164	-3.687	118
Consorzio antincendio aeroporto di Fano	0,81%		-316	0	-105	-53	-3.863	16
GAC	5,26%	0	0	0	0	0	-3.627	95
Totale accantonamento								19.241

* visto che la perdita della Valore immobiliare è interamente coperta dal patrimonio netto della società, l'Ente ha ritenuto di non accantonare alcuna cifra.

* Visto che la perdita della Valore Immobiliare è interamente coperta dal patrimonio netto della società, l'ente ha ritenuto di non accantonare alcuna cifra.

Fondo rischi spese legali

L'Ufficio Legale ha effettuato una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti come da nota del 31/05/2018, dalla quale risulta che la maggior parte delle cause in essere non si concluderanno nel corso dell'esercizio 2018. L'Ente in via prudenziale ha ritenuto di accantonare a fondo contenziosi un importo pari a €175.000,00 relativa all'unica causa che con molta probabilità verrà definita nel corso del presente anno, in aggiunta a quanto già accantonato in avanzo vincolato.

RISULTATO AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2017 CON ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI FATTI PER L'AVANZO LIBERO E VINCOLATO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	13.065.269,88
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	9.882.493,39
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	65.666.825,24
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	69.201.139,25
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	3.304.927,27
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	423.150,15
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018	16.531.672,14
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	6.803.630,76
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	9.728.041,38

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	1.832.647,16
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	730.141,81
	Fondo perdite società partecipate	19.241,00
	Fondo contenzioso	280.000,00
	Altri accantonamenti	298.031,69
	B) Totale parte accantonata	3.160.061,66
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	475.487,42
	Vincoli derivanti da trasferimenti	1.622.767,56
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	925.425,79
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	145.240,07
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	3.168.920,84
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	1.672.524,64
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.726.534,24
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	109.548,64
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	905.637,99
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	77.000,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	1.092.186,63

Dal prospetto risulta pertanto un avanzo di amministrazione libero pari ad € 1.726.534,24.

PIANO INVESTIMENTI 2018-2020

CAP.	MISSIONE	PROGRAMMA	OGGETTO	FINANZ.	Previsioni iniziali (competenza pura) 2018	Previsioni iniziali (competenza pura) 2019	Previsioni iniziali (competenza pura) 2020
71512	1	1	Acquisto attrezzature varie per ufficio stampa	ALIENAZIONI	5.800,00	-	-
Totale 71512/0					5.800,00	-	-
73023/0	1	3	Trasferimento fondi conto capitale per funzioni non fondamentali a seguito processo di riordino L. 56/2014	ENTRATE CORRENTI	4.162.439,32	-	-
Totale 73023/0					4.162.439,32	-	-
76023	1	6	Trasferimento a C. m.	AVANZO AMM.NE VINC C/CAP	8.506,41	-	-
Totale					8.506,41	-	-
TOTALE MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI e DI GESTIONE					4.176.745,73	-	-
85012/0	4	2	Acquisto, costruzione, ristrutturazione fabbricati e impianti istituti scolastici-ex cap.41100/1	AVANZO AMM.NE VINC C/CAP	100.000,00	-	-
85012/0	4	2	Acquisto, costruzione, ristrutturazione fabbricati e impianti istituti scolastici-ex cap.41100/1	TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE STATO	3.934.166,00	134.000,00	134.000,00
85012/0	4	2	Acquisto, costruzione, ristrutturazione fabbricati e impianti istituti scolastici-ex cap.41100/1	TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE REGIONE	300.000,00	-	-
Totale 85012/0					4.334.166,00	134.000,00	134.000,00
85052/0	4	2	Acquisto, costruzione, ristrutturazione fabbricati e impianti istituti scolastici finanz. c/mutuo CDDPP	AVANZO AMM.NE VINC C/CAP	860.000,00	-	-
Totale 85052/0					860.000,00	-	-
85072/0	4	2	Acquisto fabbricati e impianti destinati a istituti scolastici	AVANZO AMM.NE VINC C/CAP	385.000,00	-	-
Totale 85072/0					385.000,00	-	-
85522/0	4	2	Acquisto altri beni materiali diversi ad uso scolastico	AVANZO AMM.NE VINC C/CAP	5.000,00	-	-
Totale 85522/0					5.000,00	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE e DIRITTO ALLO STUDIO					5.584.166,00	134.000,00	134.000,00
102032/0	9	5	Riserva Naturale del Furlo-acquisto immobili	ALIENAZIONI	35.000,00	-	-
Totale 102032/0					35.000,00	-	-
561490/0	9	5	Interventi per la Riserva Naturale del Furlo (c.10249-3440e)	ENTRATE CORRENTI VINCOLATE	25.000,00	-	-
Totale 561490/0					25.000,00	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					60.000,00	-	-
110022/0	10	2	(v.c. ex491100/1)Pronto intervento alle strade,ponti e consolidamento movimenti franosi	AVANZO AMM.NE VINC C/CAP	91.574,76	-	-
110022/0	10	2	(v.c. ex491100/1)Pronto intervento alle strade,ponti e consolidamento movimenti franosi	AVANZO AMMINISTRAZIONE CORRENTE	30.000,00	-	-
110022/0	10	2	(v.c. ex491100/1)Pronto intervento alle strade,ponti e consolidamento movimenti franosi	ENTRATE CORRENTI	2.200.000,00	-	-
Totale 110022/0					2.321.574,76	-	-
110042/0	10	5	Interventi di ristrutturazione e straordinaria manutenzione strade e loro pertinenze(ex cap.49100/1)	AVANZO AMM.NE VINC C/CAP	398.000,00	-	-
110042/0	10	5	Interventi di ristrutturazione a strade e loro pertinenze(ex cap.49100/1)	TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE REGIONE	198.000,00	1.650.000,00	-
Totale 110042/0					596.000,00	1.650.000,00	-
110082/0	10	5	Interventi di ristrutturazione a strade e loro pertinenze-v.c.3416e	ALIENAZIONI	1.064.870,57	7.019,15	510.818,23
110082/0	10	5	Interventi di ristrutturazione a strade e loro pertinenze-v.c.3416e	TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE STATO	1.033.646,52	2.584.116,29	2.584.116,29
Totale 110082/0					2.098.517,09	2.591.135,44	3.094.934,52
110102/0	10	5	Interventi per sicurezza stradale finanziate da multe autovelox (v.c. 7843e)	ENTRATE CORRENTI VINCOLATE	363.640,32	150.000,00	150.000,00
Totale 110102/0					363.640,32	150.000,00	150.000,00
110542/0	10	5	Acquisto software-finanziato con i proventi rilascio di autorizzi permessi trasporti eccez. (v.cap.7830/1e)	ENTRATE CORRENTI VINCOLATE	21.000,00	-	-
Totale 110522/0					21.000,00	-	-
495370	10	5	Acquisto automezzi per Servizio Vigilanza (vedi cap. 7832 e)	ENTRATE CORRENTI VINCOLATE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale 495370/0					3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI e DIRITTO ALLA MOBILITA'					5.403.732,17	4.394.135,44	3.247.934,52
551000/3	16	2	Interventi, sistemazione,ristrutturazione all'impianto di tritocoltura	TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE DA ALTRI	28.966,67	-	-
Totale 551000/3					28.966,67	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					28.966,67	-	-
TOTALE COMPLESSIVO					15.253.610,57	4.528.135,44	3.381.934,52

FONTI FINANZIAMENTO

	PREVISIONI INIZIALI 2018	PREVISIONI INIZIALI 2019	PREVISIONI INIZIALI 2020
TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE STATO	4.967.812,52	2.718.116,29	2.718.116,29
TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE REGIONE	498.000,00	1.650.000,00	-
TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	28.966,67	-	-
ENTRATE CORRENTI VINCOLATE	412.640,32	153.000,00	153.000,00
ENTRATE CORRENTI	6.362.439,32	-	-
ALIENAZIONI/PERMUTA	-	-	-
ALIENAZIONI	1.105.670,57	7.019,15	510.818,23
AVANZO AMMINISTRAZIONE CORRENTE	30.000,00	-	-
AVANZO AMMINISTRAZIONE IN C/CAPITALE	1.848.081,17	-	-
TOTALE	15.253.610,57	4.528.135,44	3.381.934,52

CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

La nota informativa a cura della P.O. Entrate Patrimoniali e Tributarie - Finanziamenti - Debiti e Liquidità, prevista ai sensi dell'art. 1, c. 383 L. Finanz. 2008 e dell'art. 62, c. 8, D.L. 25/06/'08, n.112, conv. in L. 06/08/'08, n. 133, come mod. dall'art. 3, L. 22/12/2008, n. 203 e del principio contabile applicato della programmazione di bilancio di cui al punto 9.11.5 dell'Allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011 è contenuta nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020).

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

(dati forniti dall'Ufficio Controlli società e Fondazioni partecipate)

All'indirizzo internet: <http://www.provincia.pu.it/direzione-generale/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/>, si trova il riepilogo delle società partecipate con le relative quota di partecipazione.

I bilanci 2016-2014 delle società gruppo di consolidamento, Valore Immobiliare srl e Megasnet spa, sono pubblicati in formato integrale nel sito amministrazione trasparente enti controllati società partecipate gruppo di consolidamento <http://www.provincia.pu.it/direzione-generale/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/bilanci-gruppo-di-consolidamento/> e nel sito web delle rispettive società.

La società Marche Multiservizi spa, a maggioranza pubblica, non ha una pagina dedicata alla trasparenza. La ricerca della pagina web per la pubblicazione dei bilanci non ha portato a riscontro, tuttavia, non si esclude che la pagina web sia inserita in qualche parte del sito e a tal proposito è stata inoltrata richiesta alla società.(La società non fa parte del gruppo amministrazione pubblica)

La società Convention Bureau Terre ducali scarl, a maggioranza privata, non ha una pagina web amministrazione trasparente dedicata ai bilanci. E' stata inoltrata richiesta alla società. (La società non fa parte del gruppo amministrazione pubblica ed è inserita nel piano dismissioni L. 190/2014.

La società Montefeltro sviluppo soc. cons. a.r.l ha un sito amministrazione trasparente con la pubblicazione dei bilanci, la cui accessibilità informatica non è immediata. E' stato richiesto la pubblicazione in un formato piu' accessibile. (La società non fa parte del gruppo amministrazione pubblica)

Le società: Aerdorica spa, Aeroporto Fanum Fortunae srl e Gac Marche Nord hanno pubblicato i bilanci nei propri siti internet.

L'elenco delle partecipazioni possedute con le indicazioni della relativa quota percentuale è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Con l'approvazione del Bilancio di previsione 2018 – 2020, le Province italiane possono di nuovo adottare un bilancio di previsione con una programmazione finanziaria autorizzatoria triennale come prevede l'art. 151 c. 1 del TUEL, e non più annuale come prevedevano le ultime leggi di bilancio.

Gli esercizi finanziari 2018 - 2020 sono caratterizzati dai seguenti aspetti fondamentali:

- 1) Sono stati riconfermati anche per il 2018 i pesanti tagli previsti dalla Legge di Bilancio e dal D.L. 66/2014 che hanno portato ad uno squilibrio finanziario tutte le Province italiane, squilibrio rilevato anche dalla SOSE (Società istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), che di fatto ha provocato una instabilità finanziaria di tale comparto e la violazione della loro autonomia finanziaria prevista all'art. 119 della Costituzione. La situazione nazionale delle Province è stata di nuovo esposta allo Stato centrale in occasione dell'audizione del 9 maggio 2018 dell'UPI nazionale alle Commissioni Speciali Congiunte del Senato della Repubblica – Camera dei Deputati. Pertanto anche per la Provincia di Pesaro e Urbino, vengono riconfermati gli stessi tagli previsti nell'annualità 2017 per l'anno 2018 il taglio della Legge di Bilancio n. 190/2014 ammonta ad € 12.462.557,09 e del DL 66/2014 ammonta ad € 4.206.844,08 (comprensivi dei tagli dei costi della politica per € 814.514,46).
- 2) finanziamento da parte dello Stato di risorse aggiuntive finalizzate a ridurre gli squilibri finanziari certificati dalla SOSE che per la provincia di Pesaro e Urbino che per i tre esercizi finanziari ammontano a:

2018

- € 2.204.794,58 riparto previsto dall'art.17 c.1, tabella 3 del decreto legge n. 50 del 24/4/2017, convertito dalla legge 96 del 21/06/2017, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica;
- € 1.803.922,84 riparto previsto dall'art. 20 c.1 del decreto legge n. 50 del 24/4/2017, convertito dalla legge 96 del 21/06/2017 e definito nell'allegato A al decreto 14/7/2017 del Ministero dell'Interno, per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- € 1.277.631,99 previsto dal decreto 19/02/2018 “Riparto a favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario dei contributi dei 317 milioni di euro per l'anno 2018 e di 110 milioni di euro per gli anni 2019 – 2020 per l'esercizio delle funzioni fondamentali” a seguito dei criteri di riparto individuati nella nota metodologica di cui all'allegato 1 e delle quote di cui all'allegato 2 del decreto stesso, nel rispetto dell'art. 1 c. 838 L. n. 205/2017.

2019 e 2020

- € 2.204.794,58 finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica (D.L. 50/2017);
 - € 801.743,48 finalizzato al finanziamento delle funzioni fondamentali (D.L. 50/2017);
 - € 0 per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei 110 milioni di euro previsti a livello nazionale dalla Legge di Bilancio 2018 (allegato 3);
- 3) L'Art. 1 c. 1076 della legge di Bilancio 2018 ha previsto importanti risorse per la manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza assegnando alla Provincia di Pesaro e Urbino € 1.033.646,52 per l'anno 2018 ed 2.584.116,29 dal 2019 fino al 2023) come previsto dall'allegato 3 di cui all'art. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 4) riassegnazione alla Provincia da parte della Regione della gestione della funzione caccia e pesca in base alla Legge Del Rio 2014, attraverso la stipula di apposita convenzione. La gestione in regime di convenzione non comporta alcun onere finanziario da parte di questa Amministrazione, in quanto, tutte le spese necessarie per lo svolgimento della funzione non fondamentale, sono interamente coperte dagli stanziamenti previsti in entrata a titolo di rimborso spese da parte della Regione. Si precisa che nell'esercizio 2018 è stata prevista in entrata al titolo II tipologia 0101, uno stanziamento maggiore rispetto alla spesa pari ad € 48 mila relativo alle spese sostenute e rendicontate nel 2017 anticipate da fondi provinciali in quanto non finanziate da multe su caccia e pesca come previsto dalla convenzione, che andranno a finanziare indistintamente la spesa corrente delle funzioni fondamentali.
- 5) In merito alla gestione delle politiche attive del lavoro la funzione è stata assegnata con decorrenza dal 1 gennaio 2018 alla Regione Marche prevedendo un periodo transitorio per il subentro della stessa nei contratti di lavoro del personale dipendente e nei contratti relativi alle utenze e ai servizi vari disciplinato da apposita convenzione e protocollo di intesa. Per ora negli stanziamenti dell'annualità 2018 sono stati inseriti stanziamenti di entrata e di spesa a copertura delle spese per stipendi e per la gestione rapportati su sei mesi. E' stata prevista in entrata al titolo II tipologia 0101 uno stanziamento di € 5.526,79 quale spesa residuale anticipata con fondi provincia nell'anno 2017, non prevista nell'esercizio finanziario dell'anno citato;
- 6) Nell'annualità 2018 sono state quantificate anche le spese per la gestione delle funzioni non fondamentali anticipate con fondi provincia nella parte corrente del bilancio, non ancora rendicontate, che fanno riferimento al periodo 01/04/2016 – 31/12/2017, rettificando e/o integrando alcuni decreti di rendiconti già inviati alla Regione, come meglio specificato nel decreto 148/2018. L'importo della spesa anticipata con fondi provincia, da richiedere a rimborso alla Regione ammonta ad € 1.283.461,80 ed è stato iscritto in entrata al titolo II tipologia 0101 "trasferimenti correnti da

amministrazioni pubbliche”. Da tale importo sono escluse le quote capitali dei mutui e gli interessi a carico della Regione in quanto rendicontate con apposito decreto.

- 7) Nell’annualità 2018, come riportato nel punto precedente, con apposito decreto presidenziale, sono state rendicontate le quote capitali ed interessi sostenute nel 2017 ammontanti ad € 614.739,49 compreso quelle inerenti la formazione professionale e le politiche attive. Fino ad € 415.170,90 il rimborso è già stato accertato nell’anno 2017 con atto dirigenziale n. 1594 dell’11/12/2017 accertamento n. 643/2017; la quota rimanente pari ad € 199.568,59 è stata prevista nell’esercizio finanziario 2018 al titolo II tipologia 0101 in aggiunta al rimborso delle quote capitali e interessi previste nell’annualità 2018 pari ad € 280.297,71 ricadenti sulle funzioni non fondamentali. In merito alla gestione dei mutui accesi su beni inerenti le funzioni non fondamentali, si evidenzia inoltre che una parte del debito, a seguito del trasferimento di immobilizzazioni alla Regione, è stato ridotto come risulta nel rendiconto 2017. Conseguentemente le quote capitali ed interessi riferiti ai mutui suddetti sono stati registrati nei servizi conto terzi, in quanto non più di competenza della Provincia, anche se ad oggi i mutui sono ancora intestati all’Ente medesimo. Infine è imminente il passaggio di proprietà all’Anas di alcune strade provinciali. Anche in questo caso per i mutui accesi per i lavori su tali strade, ancora in essere, sono state previste le quote capitali ed interessi del 2° semestre nei servizi conto terzi. Il valore complessivo ammonta ad € 487.178,17 per il 2018, ad € 796.858,96 per il 2019 ed a € 801.594,20 per il 2020. Nel 2018 è stato previsto uno stanziamento nel cap. 905100 del servizi conto terzi pari ad € 500mila.
- 8) La legge di bilancio 2018 non ha confermato le misure straordinarie previste dall’art.18 comma 1 lett b) e comma 3 del decreto legge 24/4/2017 n. 50/2017 convertito dalla legge 96 del 21/06/2017, finalizzate al raggiungimento degli equilibri di bilancio, quali l’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero pari a € 379.821,45, dell’avanzo di amministrazione destinato pari a € 393.500,55 e dell’avanzo di amministrazione vincolato corrente ed in conto capitale derivante dalla gestione delle funzioni non fondamentali previo svincolo da parte della Regione.
- 9) rinegoziazione di una parte dei mutui CDP, relativi alla rata del 2° semestre 2018, come da delibera di Consiglio Provinciale n. __ del 22/06/2018 ha permesso all’Ente di ottenere nell’anno 2018 un risparmio pari a € 640.567,13 portando un beneficio agli equilibri di bilancio dello stesso esercizio finanziario:

2018	
risparmio quote capitale rate 31/12/2018	185.852,08

risparmio interessi rate 31/12/2018	454.715,05
totale rinegoziazione	640.567,13

Per l'anno 2019 la rinegoziazione fa riferimento alle rate dei mutui CDP del 1° semestre 2019 ottenendo un risparmio effettivo pari ad € 190.046,38 corrispondenti alle sole quote capitali, visto che per le quote interessi del 1° semestre vanno comunque pagate nel 2° semestre dello stesso anno. Il risparmio ottenuto ha portato un beneficio agli equilibri di bilancio nell'esercizio finanziario 2019

2019	
Quote capitali 1° semestre	190.046,38
Quote interessi 1° semestre da pagare nel 2° semestre 2019	450.520,75
Risparmio 2019 con rinegoziazione	190.046,38

10) infine la situazione corrente dell'esercizio 2018 è influenzata anche dalle seguenti entrate e spese aventi carattere di eccezionalità e non ripetitive come da tabella sotto riportata:

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Contributo straordinario dalla Regione per la gestione delle funzioni non fondamentali - eccedenza destinata a spese correnti (cap.4035)	1.306.755,84		
Concorsi, rimborsi e recuperi vari (cap. 8400)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Sanzioni art. 26 L.R. 6/2007 inerenti valutazione incidenza siti rete natura 2000 (cap.7837)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Proventi per sanzioni da attività di controllo in materia di V.I. A.L.R.3/2012 art.20 (cap.7828)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ammende, oblazioni per contravvenzioni sulla viabilità (cap. 7832)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ammende, oblazioni per contravvenzioni ambiente (cap. 7834)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ammende, oblazioni per contravvenzioni caccia e pesca (cap.7847)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrate da risarcimenti vari (cap.8430-8431-8434-8437-8444)	56.645,00	56.500,00	56.500,00
Trasferimento Regione per recupero spese gestione non coperte da ammende caccia e pesca (cap.4045)	87.374,73	59.374,73	59.374,73
Contributo dalla Regione per emergenza mal tempo (cap.3908-97012)	430.154,54		
altre da specificare			
TOTALE	2.165.930,11	400.874,73	400.874,73
Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Acquisto vestiario e automezzi per servizio Vigilanza (cap.495370-28043)	6.000,00	11.000,00	11.000,00
Spese per sentenze esecutive, rimborso danni e transazioni (cap.18300-11110)	50.000,00	56.000,00	56.000,00
Manutenz.ordinaria e riparaz.strada per danni provocati da terzi rimborsati assicuraz. (cap.40423)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Vigilanza: manutenzione, riparazione ecc. automezzi (cap.28453-233100) + utenze funzioni non fondamentali	57.874,73	29.000,00	29.000,00

RELAZIONE SUL PERSONALE

Da anni il contenimento delle spese di personale da parte delle Autonomie Locali è stato considerato dal legislatore, come un fattore essenziale, per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica del Paese derivanti dai vincoli imposti dall'Unione Europea e dal trattato di Maastricht. Partendo da questo presupposto si sono succeduti nel tempo vari interventi normativi, che hanno influenzato le politiche occupazionali e di gestione e sviluppo delle risorse umane dell'Ente.

Fino al 31.12.2017, sussisteva il generale divieto, per le Province, di attivare qualsiasi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre la normativa prevedeva una deroga per i rapporti di lavoro a tempo determinato dei Centri per l'impiego che potevano essere prorogati esclusivamente al fine di poter garantire la continuità dei servizi.

Dall'1.1.2018, è stata ripristinata - per le Province - la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi in coerenza con gli altri strumenti programmatici e, in primis, con il bilancio triennale di riferimento, previa approvazione del Piano di riassetto organizzativo dell'ente, di cui all'art. 1, comma 844, della L. 205/2015 e fermo restando il rispetto delle limitazioni e i vincoli espressamente previsti dall'ordinamento vigente.

Il comma 557 della Finanziaria 2007 (reiscritto con il DL 78/2010), infatti, ha previsto che le amministrazioni soggette a patto di stabilità debbano ridurre le spese di personale, non più rispetto a quelle dell'anno precedente, ma, a seguito della modifica introdotta dal nuovo comma 557-quater inserito nel corpo della L.296/2006 dall'art.3, comma 5-bis del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, rispetto al valore medio del triennio 2011-2013.

Al fine di verificare il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale l'ente ha proceduto all'elaborazione del calcolo in base a quanto stabilito dalla normativa e pertanto ha escluso le somme relative agli arretrati contrattuali, quelle relative alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette nel limite della quota obbligatoria, le progettazioni interne ex legge Merloni, le spese finanziate dall'U.E e da privati, mentre sono state incluse i tirocini e i buoni pasto.

Da evidenziare che con l'art. 16, d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla l. 7 agosto 2016, n. 160, è stata abrogata la lettera a) del comma 557, venendo meno, di conseguenza, l'obbligo di ridurre percentualmente l'incidenza della spesa di personale su quella corrente.

Dimostrazione riduzione delle spese di personale nel bilancio di previsione 2018 ai sensi dell'art. 14 comma 7 e 9 del D.L. 78/2010

	Stanziamenti Preventivo 2018
Macroaggregati 101-103-110 (Ex Intervento 1 per spese dipendenti e spese per co.co.co)	12.640.812,28
Macroaggregato 102 IRAP	768.779,83
Spese straordinarie personale	30.000,00
buoni pasto	99.999,80
Totale spese di personale	13.539.591,91

Componenti escluse :

Personale finanziato con F.S.E (Co.co.co)	-
Personale Tempi determinati in convenzione	- 587.766,22
Legge merloni	- 100.000,00
Diritti di rogito segretario generale	-
Personale straordinario finanziato con ammende viabilità	-
Categorie protette	- 272.549,07
Finanziamento da enti per supporto - convenzioni - e da privati	- 4.687,20
Personale Politiche attive in convenzione	- 999.208,00
Personale caccia e pesca in convenzione	- 535.514,97
PERSONALE IN COMANDO	- 42.618,67
Spese per il personale in quiescenza (voce economica 26)	-
Spese contrattuali	- 577.165,88
Totale componenti escluse	- 3.119.510,01
Totale spese di personale al netto di quelle escluse	10.420.081,90
Calcolo personale con modifiche ai sensi D.L. 90/2014	
totale spesa personale 2011	23.304.023,87
totale spesa personale 2012	21.981.239,34
totale spesa personale 2013	20.939.718,61
MEDIA triennio 2011/2013	22.074.993,94
totale spesa a preventivo 2018	10.420.081,90
RIDUZIONE SPESA	11.654.912,04

PAREGGIO DI BILANCIO: SALDO IN TERMINI DI COMPETENZA TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI.

La legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, ha dato attuazione al sesto comma dell’articolo 81 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012) al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono perseguire l’equilibrio tra entrate e spese di bilancio e la sostenibilità del debito, nell’osservanza delle regole dell’Unione europea in materia economico-finanziaria. Sono consentiti scostamenti temporanei del saldo dall’obiettivo programmatico solo in caso di eventi eccezionali, quali, ad esempio, gravi recessioni economiche o gravi crisi finanziarie nonché gravi calamità naturali.

Nello specifico, l’art 9 comma 1 della citata legge, prevede che i bilanci delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Con la legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) si è data attuazione alla legge n. 243/2012 (art. 1 comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734).

La legge 243/2012 oltre ad aver introdotto una nuova regola di finanzia pubblica per gli enti territoriali basata sul conseguimento della finanzia pubblica di un saldo non negativo tra le entrate finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio) in termini di competenza finanziaria potenziata, ha consentito loro anche di utilizzare l’avanzo di amministrazione, in misura non superiore agli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità ed i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione, nonché le quote di capitale di rimborso prestiti.

Il percorso avviato nel 2016 si è consolidato con l’approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all’articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali.

Più precisamente è stato previsto all’**articolo 9, commi 1 ed 1-bis, della legge n. 243 del 2012**, il superamento dei previgenti quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali (un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale di rimborso prestiti), prevedendo un unico saldo non negativo in termini di

competenza tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio), sia nella fase di previsione che di rendiconto.

La soppressione degli obblighi di un saldo non negativo in termini di cassa (corrente e finale) e di competenza (corrente) è la diretta conseguenza dell'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 garantisce:

- la composizione della spesa, attraverso la definizione di equilibri di bilancio per tutte le amministrazioni territoriali;
- una corretta rilevazione degli investimenti, attraverso la competenza finanziaria potenziata, che rende meno rilevanti i dati di cassa per le analisi di finanza pubblica.

I richiamati commi 1 e 1-bis dell'articolo 9 prevedono, inoltre, per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, l'introduzione del Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.

A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Il nuovo quadro definito dal legislatore trova attuazione nell'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

Nello specifico, a decorrere dal 2017, a tutela dell'unità economica della Repubblica, concorrono, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del citato articolo 1, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Va specificato che nella nuova disciplina, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita il rispetto dell'equilibrio di bilancio e può avere effetti espansivi sulla capacità di spesa degli enti. Il richiamato comma 466 precisa, inoltre, che, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva quindi la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

L'articolo 9, della legge n. 243 del 2012, prevede poi al **comma 2** che, nel caso in cui un ente registri un valore negativo del saldo, debba adottare, al fine di assicurare gli obiettivi di finanza pubblica, misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti.

Il **successivo comma 4** introduce la previsione che, con legge dello Stato, siano definiti i premi e le sanzioni da applicare ai richiamati enti territoriali in base ai seguenti principi:

- 1) proporzionalità tra premi e sanzioni;
- 2) proporzionalità tra sanzioni e violazioni;
- 3) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.

La legge di bilancio 2017 ha dato piena attuazione alle predette disposizioni, prevedendo, all'articolo 1, commi 475 e 476, un trattamento differenziato per gli enti che:

- a) non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti);
- b) non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica in misura inferiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti).

Il comma 479 introduce, inoltre, un meccanismo volto a premiare gli enti che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo, fra le entrate e le spese finali. Tale meccanismo prevede che vengano assegnate loro le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate agli enti non rispettosi del predetto saldo per essere destinate alla realizzazione di investimenti pubblici.

Si segnala, altresì, che **l'articolo 9, comma 5, della legge n. 243 del 2012**, mantiene ferma la possibilità di prevedere con legge dello Stato ulteriori obblighi a carico degli enti, in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

In applicazione al comma 469 dell'art.1 della legge 11 dicembre 2016,n. 232, le città metropolitane, le province e i comuni, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi 463 e 484 del richiamato articolo 1, attraverso l'apposita applicazione web.

Il DM n. 138205 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha previsto due monitoraggi uno riferito alla situazione al 30 giugno (I° semestre) e uno riferito alla situazione al 31 dicembre (II° semestre).

Inoltre nel calcolo, come prevede la normativa, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, è stato considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Si precisa, inoltre, che questo Ente nell'anno 2018 non ha fatto richiesta di usufruire del patto di solidarietà “nazionale verticale”, previsto dal comma 485 dell’art. 1 della L. 232 del 2016, in quanto alla data di presentazione della domanda di spazi finanziari, non aveva elementi sufficienti per poter procedere, non avendo un bilancio di previsione approvato.

L’art. 1 c. 785 della legge di bilancio 2018 n. 205/2017 elimina l’obbligo di allegare, nel corso dell’esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto dimostrativo alle variazioni di bilancio, ribadendo che il saldo non negativo deve essere rispettato esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

Il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica fa parte degli allegati del bilancio di previsione 2018 – 2020 ed è stato inserito anche nel DUP 2018 – 2020.

Si precisa infine che l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino ha certificato al MEF con Prot. n. 10310 del 29 marzo 2018 il rispetto del saldo di finanza pubblica per l'anno 2017, pertanto nell’annualità 2018 l’Ente non è soggetto ad alcuna delle sanzioni previste dalle normative vigenti, meglio dettagliate nella circolare n.5/2018 del MEF.

CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

(Spese riferite a funzioni fondamentali)

LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78 CONVERTITO CON LEGGE N. 122 DEL 30 LUGLIO 2010 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	Impegni consuntivo 2009	Riduzione	Totale impegnabile anno 2018	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020
Art. 6 comma 7						
Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati (nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario,)) non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale..... Poi modificato con D.L. 101/2013 art.1 comma5 secondo il quale, per le consulenze e gli studi, è prevista la riduzione nel 2014 del 20% del tetto per la spesa che a questo titolo poteva essere sostenuta nel 2013. A decorrere dal 2015, la Legge di Stabilità 190/2014 art.1, comma 420, lett.g) pone, il divieto alle province di attribuire incarichi di studio e consulenza						
Totale art. 6 comma 7	13.256,01	13.256,01	0	0	0	0
	Impegni consuntivo 2009	Riduzione	Totale impegnabile anno 2018	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020
Art. 6 comma 8						
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità... Poi modificato con Legge di stabilità 190/2014 art.1, comma 420, lett.b) che pone, per le province, il divieto di effettuare spese di rappresentanza a decorrere dal 2015						
Totale art. 6 comma 8	188.019,54	188.019,54	0	0	0	0
Art. 6 comma 9						
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni .						
Totale art. 6 comma 9	270.285,97	270.285,97	0	0	0	0

	Impegni consuntivo 2009	Riduzione	Totale impegnabile anno 2018	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020
Art. 6 comma 12						
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni , anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e (delle Forze armate) delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.						
Totale art. 6 comma 12	100.385,31	50.192,66	50.192,66	44.942,66	24.850,00	24.850,00
Art. 6 comma 13						
A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività ((esclusivamente)) di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, ((dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco)) e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.						
Totale art. 6 comma 13	43.059,00	21.529,50	21.529,50	2.855,00	10.000,00	10.000,00
LEGGE N. 135/2012 Art. 5 comma 2	Spesa anno 2011	Riduzione	Totale impegnabile anno 2018	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020
A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per						

cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Successivamente modificato dal D.L. 66/2014 art. 15 comma 1 secondo il quale, a decorrere dal 1 maggio 2014, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non è possibile effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.						
TOTALE PER MANUTENZIONI E ACQUISTO AUTOVETTURE	70.296,91					
Totale art.. 5 comma 2 legge 135/2012	70.296,91	49.207,84	21.089,07	16.499,65	0	0

DECRETO LEGGE 26 APRILE 2014 N. 66	Conto annuale 2012	Riduzione	Totale impegnabile anno 2018	Stanziam. 2018	Stanziam. 2019	Stanziam. 2020
Art. 2 comma 15						
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti e' superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.						
Totale art. 2 comma 15	22.481.504,77	22.234.208,21	247.296,56	0	0	0

DECRETO LEGGE 6/7/2011 n. 98 convertito dalla L. 15/7/2011 n.111

Ai sensi del comma 1 ter dell'art. 12 del D.L. 6 luglio 2011, convertito , con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese;
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente